

# proposta di legge n. 57

**(Proposta di legge statutaria)**

a iniziativa dei Consiglieri, Maggi, Fabbri, Pergolesi, Giorgini

*presentata in data 27 maggio 2016*

—————

MODIFICA ALLA LEGGE STATUTARIA 8 MARZO 2005, N. 1  
“STATUTO DELLA REGIONE MARCHE”

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge intende modificare il comma 6 dell'articolo 22 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1, che disciplina le sedute delle Commissioni consiliari permanenti, affinché esse siano pubbliche, nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità della pubblica amministrazione.

La trasparenza, dal latino "trans parere" ovvero far apparire, lasciar vedere, lasciar conoscere, deve essere un concetto imprescindibile della politica e ad interpretare questa visione fu alla fine del diciottesimo secolo l'architetto e filosofo inglese Jeremy Bentham che ne esprimeva felicemente la sintesi: "più attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo".

L'attività di chi è stato chiamato a svolgere un ruolo istituzionale e politico dai cittadini deve essere rivolta non solo alla conoscenza degli atti ma anche ai processi che li hanno determinati. Appare evidente dunque che, oltre al dibattito in aula, anche i passaggi precedenti all'aula debbono essere resi pubblici.

I lavori delle commissioni lo sono già nella maggior parte dei Comuni e in alcune Regioni, per questo il Movimento 5 Stelle chiede che la regione Marche si faccia interprete del concetto di trasparenza non solo nelle esternazioni verbali ma anche nella pratica.

I mezzi di cui ci ha dotati la moderna tecnologia permetteranno ai presidenti delle Commissioni, valutato che la presenza fisica dei cittadini possa costituire impedimento al regolare svolgimento dei lavori, di renderli pubblici attraverso una semplice e immediata diretta streaming.

Le Marche potranno essere così una delle regioni maggiormente impegnate a riconquistare con la trasparenza quella fiducia che i cittadini hanno perduto nei confronti della politica e delle istituzioni.

Dall'applicazione della presente legge non derivano, né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Marche.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 22  
della legge statutaria 1/2005)*

1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge statutaria 8 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Marche) è sostituito dal seguente:

“6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal Regolamento interno.”.

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.